



COMUNE DI NUGHEDU SANTA VITTORIA

AREA TECNICA

UFFICIO TECNICO

Ordinanza N. 2 del 09/06/2024

Oggetto: PRESCRIZIONI ANTINCENDIO ANNO 2024 DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 11/34 DEL 30-04-2024.

Spett. Le

(Fo.Re.STAS)

Agenzia Forestale Regionale per lo Sviluppo del Territorio e dell'Ambiente della Sardegna

Servizio Territoriale di Oristano - SP 9, 09170 Oristano OR

PEC: protocollo.oristano@pec.forestas.it

Assessorato della Difesa dell'Ambiente

Direzione Generale Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale

Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale e CFVA Oristano

Via Donizetti 15/A - 09170 Oristano

PEC: cfva.sir.or@pec.regione.sardegna.it

Assessorato della Difesa dell'Ambiente

Direzione Generale Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale

Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale e CFVA Oristano

Stazione Forestale di Neoneli

Via A. Scanu - 09080 Neoneli

PEC: sfneoneli@pec.cfva.it

Stazione Carabinieri di SORRADILE

PEC: tor25836@pec.carabinieri.it

Questura di Oristano

PEC: dipps154.00f0@pecps.poliziadistato.it

Prefettura di Oristano

PEC: protocollo.prefor@pec.interno.it

Capitano Compagnia Barracellare

09080 NUGHEDU SANTA VITTORIA

PEC: barracellinughedusv@pec.it

PEC

MAIL

Premesso che la presenza all'interno del centro abitato e nelle sue adiacenze, di terreni ed aree anche non edificate ricoperte da erbacce, sterpaglie e materiale secco di varia natura, compresi materiali e rifiuti abbandonati, aventi un alto

rischio di infiammabilità, costituisce un potenziale pericolo per il diffondersi di eventuali incendi e determina altresì le condizioni ideali al proliferare di agenti infestanti e insetti di varia natura;

Rilevato che l'avvio della stagione calda e la contestuale crescita della vegetazione spontanea costituiscono una contingente situazione ottimale per la diffusione delle zecche e degli insetti nonché la potenziale insorgenza di patologie a carattere sanitario;

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 11/34 del 30-04-2024 con la quale la Regione Sardegna, in attuazione all'art. 3, comma 3 lett. f) della Legge 21 novembre 2000, n. 353 e della Legge Regionale n. 8 del 27 aprile 2016, ha emanato il provvedimento che disciplina le prescrizioni di contrasto alle azioni determinanti anche solo potenzialmente, l'innescò d'incendio nelle aree e nei periodi a rischio, determinando dal 1° Giugno al 31 Ottobre 2024 il periodo in cui vige "lo stato di elevato pericolo di incendio boschivo";

Ritenuto indispensabile tutelare la pubblica incolumità, nonché l'igiene pubblica nel centro abitato e nelle aree ad esso limitrofe, ponendo in essere le misure di prevenzione adottate dalla Giunta Regionale ai fini della salvaguardia e della tutela dell'ambiente, nonché della salute pubblica nel periodo a prevalente rischio per la potenziale proliferazione di insetti e parassiti nocivi per la salute dell'uomo;

Considerata la necessità che venga effettuata da parte dei proprietari, conduttori o detentori a qualunque titolo dei fondi privati, nel centro urbano e nelle sue adiacenze, quali giardini, aree incolte e lotti ineditati, una integrale, costante e continua pulizia, unitamente a un'attività di mantenimento di dette aree;

Dato Atto che normalmente, dal 1° giugno al 31 ottobre, vige il periodo di "elevato pericolo di incendio boschivo" (Art. 7 Allegato alla D.G.R. n. 11/34 del 30-04-2024);

Visti gli artt. 50 e 54 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 sul potere di ordinanza dei Sindaci;

Vista la Legge Quadro sugli incendi boschivi del 21 novembre 2000, n. 353; VISTO il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, norme in materia ambientale;

Vista la Legge Regionale n. 8 del 27 aprile 2016;

Visto il T.U. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la Legge 24 novembre 1981, n. 689.

VIETA

Nel periodo compreso tra il 1° Giugno e il 31 Ottobre del corrente anno, considerato periodo ad "elevato pericolo di incendio boschivo":

- a) accendere fuochi o compiere azioni che possano provocarne l'accensione;
- b) attrezzi, mezzi e strumenti che possano provocare scintille e favorire l'innescò di un incendio, di cui all'art. 2 della L. 353/2000;
- c) smaltire braci;
- d) gettare dai veicoli, o comunque abbandonare sul terreno, fiammiferi, sigari o sigarette e qualunque altro tipo di materiale acceso, o allo stato di brace, o che in ogni caso possa innescare o propagare il fuoco;
- e) fermare gli automezzi con la marmitta catalitica a contatto con sterpi, materiale vegetale secco o comunque con materiale soggetto ad infiammarsi per le alte temperature.

Nel restante periodo dell'anno, ovvero al di fuori del periodo di "elevato pericolo di incendio boschivo", sono vietate quelle azioni che per condizioni meteorologiche, stato della vegetazione e pericolosità degli attrezzi, mezzi e strumenti utilizzati, possono provocare un incendio boschivo.

ORDINA

Si fanno proprie tutte le prescrizioni di cui agli allegati alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 11/34 del 30-04-2024 "Prescrizioni regionali antincendio 2023-2025. Aggiornamento 2024", che si intendono qui integralmente richiamate ed inoltre:

1. Entro il 1° Giugno:

- a) i proprietari e/o conduttori di terreni appartenenti a qualunque categoria d'uso del suolo, sono tenuti a ripulire da fieno, rovi, materiale secco di qualsiasi natura, l'area limitrofa a strade pubbliche, per una fascia di almeno 3 metri calcolati a partire dal limite delle relative pertinenze della strada medesima all'interno dei propri confini;
- b) i proprietari e/o conduttori di fondi agricoli sono altresì tenuti a creare una fascia parafuoco, con le modalità di cui al comma 1, o una fascia erbosa verde, intorno ai fabbricati rurali e ai chiusi destinati al ricovero di bestiame, di larghezza non inferiore a 10 metri;
- c) i proprietari e/o conduttori di colture cerealicole sono tenuti a realizzare una fascia arata di almeno 3 metri di larghezza, perimetrale ai fondi superiori ai 10 ettari accorpati;
- d) i proprietari e/o conduttori dei terreni adibiti alla produzione di colture agrarie contigui con le aree boscate definite (così come definite), devono realizzare all'interno del terreno coltivato, una fascia lavorata di almeno 5 metri di larghezza, lungo il perimetro confinante con il bosco;
- e) i proprietari e/o conduttori di terreni siti nelle aree urbane devono realizzare, lungo tutto il perimetro, e con le modalità definite dalla norma, delle fasce protettive prive di qualsiasi materiale secco aventi larghezza non inferiore a 5 metri.

2. Nel periodo dal **15 Maggio al 30 Giugno** e dal **15 Settembre al 31 Ottobre** i proprietari ed i conduttori di terreni, giardini, cortili, aie, nonché delle aree adiacenti a fabbricati appartenenti a qualunque categoria d'uso del suolo possono, sotto la propria diretta responsabilità penale e civile, procedere all'abbruciamento di stoppie, frasche, cespugli, residui di colture agrarie o di altre coltivazioni, di pascoli nudi, cespugliati o alberati, nonché di incolti, solo se muniti di apposita autorizzazione rilasciata dalla Ispettorato Forestale competente per territorio;

3. I depositi di carburante, di legname, di sughero, foraggio e di altri materiali infiammabili e combustibili, posti al di fuori dai centri abitati, devono rispondere alle norme dei criteri cautelativi di sicurezza vigenti e dovranno essere muniti di apposita autorizzazione prevista dalla normativa vigente;

I proprietari e gestori di cui al comma precedente, entro il 1° giugno, hanno l'obbligo di realizzare, intorno ai suddetti depositi o rifornitori, fasce di isolamento larghe almeno 10 metri, libere da qualsiasi materiale infiammabile o combustibile e comunque di larghezza non inferiore al doppio dell'altezza della catasta di materiale stoccato;

4. Entro il 1° giugno i proprietari, gli affittuari, i conduttori di terreni, giardini, cortili, aie, come pure delle aree adiacenti ai fabbricati, appartenenti a qualunque categoria d'uso del suolo, siti all'interno delle aree urbane, sono tenuti ad effettuare un'accurata opera di pulizia da rovi, sterpaglie e materiale secco di qualsiasi natura ed altri rifiuti infiammabili, compresi quelli vetrosi, nonché ad effettuare un'accurata opera di disinfestazione, al fine di scongiurare il proliferare di insetti e parassiti dannosi per la salute dell'uomo e degli animali.

Tali situazioni devono essere mantenute per tutto il periodo in cui vige lo stato di elevato rischio di incendio (dal 1° giugno fino al 31 ottobre 2024);

SANZIONI

a) Salvo che il fatto non costituisca reato, le violazioni di cui ai punti dal n. 1 al n. 3 della presente Ordinanza, di cui alle prescrizioni antincendio impartite dalla Regione Sardegna in allegato alla Delibera G.R. n. 11/34 del 30-04-2024,

saranno punite ai sensi dell'articolo 24 comma 3, lett. b), c), d), e), della legge regionale n. 8 del 27 aprile 2016, recante "Legge forestale della Sardegna", integralmente assorbite dall'art. 10, comma 6, della legge n. 353/2000, come modificato dal decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120 convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2021, n. 155. Questa norma dispone un'unica severa sanzione, da euro 5.000 a euro 50.000, per le trasgressioni ai divieti relativi agli obblighi derivanti dagli adempimenti previsti dalle stesse prescrizioni, la cui inottemperanza può determinare, anche potenzialmente, l'innescio di incendio.

La sanzione di cui sopra verrà applicata dagli organi preposti nel caso di violazione dei seguenti disposti regionali:

- articolo 8, comma 1 "Azioni vietate nel periodo di elevato pericolo";
- articolo 9 "Attività soggette ad autorizzazione nel periodo di elevato pericolo";
- articolo 10 "Manifestazioni pirotecniche nel periodo di elevato pericolo";
- articolo 11 "Riduzione delle biomasse combustibili e apertura e ripulitura dei viali parafuoco";
- articolo 12 "Gestione agricola e selvicolturale delle stoppie e dei residui colturali";
- articolo 13 "Pianificazione degli abbruciamenti";
- articolo 14 "Sospensione delle autorizzazioni";
- articolo 15 "Attività non soggette a regime autorizzatorio nel periodo di elevato pericolo";
- articolo 16 fasce a presidio dei "Terreni e fabbricati";
- articolo 17 "Strade e pertinenze stradali";
- articolo 18, comma 2, fasce a presidio dei "Depositi di materiale infiammabile o combustibile";
- articolo 19, rimozione dei "Residui dei tagli boschivi e degli interventi selvicolturali";
- articolo 20 "Linee e cabine elettriche";
- articolo 24 "Insediamenti turistico-ricettivi e simili".

b) Le violazioni di cui ai punti n. 4 della presente Ordinanza, saranno punite a norma dell'art. 7 bis del D.lgs. 18/08/2000, n. 267, introdotto dall'art. 16 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a Euro 25,00 e non superiore a Euro 500,00. È ammesso il pagamento in misura ridotta pari a Euro 50,00. In caso di mancata oblazione si applicheranno le procedure di cui alla Legge 24 novembre 1981, n. 689;

c) Trascorso il termine imposto per la pulizia delle aree, senza che l'obbligato abbia ottemperato all'ordine ingiunto, si provvederà d'ufficio a spese del contravventore, procedendo, altresì, ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale, ad informare l'Autorità Giudiziaria competente;

d) Per quanto non annoverato nella presente Ordinanza, si rimanda alle prescrizioni e disposizioni in materia di Prevenzione Incendi prescritte con allegato alla Delibera della Giunta Regionale n. 17/53 del 04 maggio 2023.

DISPONE

La presente Ordinanza viene resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune di Nughedu Santa Vittoria raggiungibile all'indirizzo web <http://www.comunenughedusv.it>

AVVERTE

Che il mancato rispetto delle Ordinanze Sindacali costituisce reato ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale. Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Sardegna entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione del presente provvedimento. In alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione del presente provvedimento.

DEMANDA

- al Servizio di Polizia locale, alle forze dell'Ordine e a tutti i soggetti incaricati di vigilanza in materia ambientale, il controllo sul rispetto della presente Ordinanza, perseguendo i trasgressori a norma di legge;

- agli uffici competenti la massima pubblicizzazione della stessa

Il Sindaco

NUGHEDU SANTA VITTORIA, 09/06/2024

SINDACO CORDA VANESSA

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate